



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 175 Reg. Del.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 26/09/2014

**Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI VIGOLZONE, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 24.9.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 09:45 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

|                    |                               |          |
|--------------------|-------------------------------|----------|
| TRESPIDI MASSIMO   | PRESIDENTE DELLA<br>PROVINCIA | Presente |
| PARMA MAURIZIO     | VICE PRESIDENTE               | Presente |
| BARBIERI PATRIZIA  | ASSESSORE                     | Presente |
| BURSI SERGIO       | ASSESSORE                     | Presente |
| DOSI MASSIMILIANO  | ASSESSORE                     | Presente |
| GALLINI PIERPAOLO  | ASSESSORE                     | Presente |
| GHILARDELLI MANUEL | ASSESSORE                     | Presente |

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE IORIO GUIDA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

\* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. SRURBANI 2014/2261

**Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI VIGOLZONE, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 24.9.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

## LA GIUNTA

### **Premesso che:**

- il Comune di Vigolzone ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto del Consiglio comunale n. 23 del 24.4.2012;
- con nota n. 6477 del 19.11.2013 (registrata il 25.11.2013 al prot. prov.le n. 73136) il Comune di Vigolzone ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 24 del 9.7.2013, del Piano Operativo Comunale (POC);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Vigolzone alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 78641 del 20.12.2013;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 3467 del 27.6.2014, n. 3752 del 8.7.2014 e n. 4368 del 4.8.2014 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 43294 del 30.6.2014, n. 47247 del 18.7.2014 e n. 50268 del 4.8.2014), mentre i pareri richiesti sono pervenuti direttamente dalle Autorità ambientali;
- con nota n. 4516 del 12.8.2014 (pervenuta il 21.8.2014 al prot. prov.le n. 52907) il Comune trasmetteva infine un'osservazione da privati pervenuta oltre i termini prescritti;

### **Tenuto conto che:**

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sul Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

### **Dato atto relativamente alla valutazione di sostenibilità che:**

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);

- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei Piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi del comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani Operativi Comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il piano viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

**Tenuto conto**, per quanto riguarda i contenuti del POC del Comune di Vigolzone inerenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, delle seguenti disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche:

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;

**Tenuto inoltre conto che:**

- con specifico riferimento al settore del commercio, la Regione Emilia-Romagna ha adeguato il proprio quadro normativo alle predette disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014, che, al Capo II del Titolo V ha introdotto modifiche alla L.R. n. 14/1999 in materia di disciplina del commercio in sede fissa e che, all'art. 63, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n. 14/1999;
- con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-*bis*, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

**Preso atto altresì** dei seguenti pareri acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Vigolzone alle Autorità competenti in materia ambientale:

- parere (in atti) dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna rilasciato con nota n. 9893 del 16.12.2013, pervenuto al prot. prov.le n. 78188 del 19.12.2013;
- parere (in atti) del Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza rilasciato con nota n. 72529 del 31.12.2013, pervenuta al prot. prov.le n. 163 del 3.1.2014;
- parere (in atti) dell'Autorità dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti rilasciato con nota n. 636 del 18.2.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 10367 del 18.2.2014;
- parere (in atti) della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna rilasciato con nota n. 3907 del 7.4.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 23876 del 7.4.2014;
- parere (in atti) del Consorzio di Bonifica di Piacenza rilasciato con nota n. 5658 del 24.6.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 41713 del 24.6.2014;
- parere (in atti) della Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, con nota n. 243441 del 24.6.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 42359 del 25.6.2014;

**Preso atto infine che:**

- dell'avvenuto deposito del POC è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 340 del 20.11.2013 (parte seconda);
- in data 4.11.2013 il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Vigolzone ha certificato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione, con atto comunale, del suddetto POC e che il Piano adottato riguarda aree in cui non sussiste il vincolo di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

**Acquisite** le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione del Piano, nonché quella pervenuta oltre i termini prescritti;

**Dato atto** che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del POC scade il giorno 3.10.2014, tenuto conto che le ultime integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 4.8.2014;

**Considerato che:**

- a compimento della fase istruttoria il Servizio Urbanistica e Attività Estrattive ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;
- la Relazione istruttoria anzidetta è stata redatta sulla base della documentazione e delle integrazioni trasmesse dal Comune di Vigolzone come descritto in premessa e come elencato in Allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Vigolzone, elaborati di POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Vigolzone, riserve sul POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al POC del Comune di Vigolzone, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - Vigolzone, parere motivato sul POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la seguente proposta di parere sismico:
  - per le aree R3.a, R5.a, R6.a, R7.a, R8.b, R9, R11.a, R12.a, R13, R14.a, R20, R23 e Sub Ambito RQ Bell'Aura: parere favorevole;
  - per le aree R8.a, R16.a e R25: parere favorevole con la seguente prescrizione: poiché tali aree sono interessate totalmente o parzialmente da zone classificate come detrito di versante (dissesto potenziale), nella predisposizione dei previsti Piani Urbanistici Attuativi (PUA) si richiede una verifica di compatibilità sismica di terzo livello (rif. Del. A.L. N° 112/2007 – punto 4.2);
  - per l'area R18: parere favorevole condizionato all'accoglimento integrale dell'osservazione n. 21 e con la seguente prescrizione: poiché l'area ricade parzialmente in un zona classificata come detrito di versante (dissesto potenziale), nella predisposizione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) si richiede una verifica di compatibilità sismica di terzo livello (rif. Del. A.L. N° 112/2007 – punto 4.2);

**Dato atto che:**

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000 il Consiglio comunale di Vigolzone decide in merito alle osservazioni presentate e adegua il POC alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
- concluso l'iter di approvazione del POC, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del POC approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Piano approvato attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio";
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6,

comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;

- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

**Ritenuto** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Vigolzone per le successive determinazioni di competenza;

\*

## **DELIBERA**

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve al POC del Comune di Vigolzone, adottato con atto del Consiglio comunale n. 44 del 24.9.2013, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Vigolzone, riserve sul POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera b) della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive, parere motivato VAS positivo al POC del Comune di Vigolzone, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - Vigolzone, parere motivato sul POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, il seguente parere sismico:
  - per le aree R3.a, R5.a, R6.a, R7.a, R8.b, R9, R11.a, R12.a, R13, R14.a, R20, R23 e Sub Ambito RQ Bell'Aura: parere favorevole;
  - per le aree R8.a, R16.a e R25: parere favorevole con la seguente prescrizione: poiché tali aree sono interessate totalmente o parzialmente da zone classificate come detrito di versante (dissesto potenziale), nella predisposizione dei previsti Piani Urbanistici Attuativi (PUA) si richiede una verifica di compatibilità sismica di terzo livello (rif. Del. A.L. N° 112/2007 – punto 4.2);
  - per l'area R18: parere favorevole condizionato all'accoglimento integrale dell'osservazione n. 21 e con la seguente prescrizione: poiché l'area ricade parzialmente in un zona classificata come detrito di versante (dissesto potenziale), nella predisposizione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) si richiede una verifica di compatibilità sismica di terzo livello (rif. Del. A.L. N° 112/2007 – punto 4.2);
4. di dare atto che la decisione di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati di Piano elencati nell'Allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Vigolzone, elaborati di POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
6. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, l'atto comunale con il quale il POC verrà approvato dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello strumento urbanistico nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
7. di dare atto che il Consiglio comunale di Vigolzone decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 5. del presente dispositivo, e adegua il POC alle riserve formulate con il presente provvedimento deliberativo ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vigolzone dando atto che, a seguito dell'approvazione del POC, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
- invio del POC approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
  - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio e l'accessibilità del POC approvato attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
**MASSIMO TRESPIDI**

**II SEGRETARIO GENERALE**  
**IORIO GUIDA**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

## **Servizio Urbanistica e attività estrattive**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 2261/2014 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI VIGOLZONE, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 24.9.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/09/2014

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**

| <b>VIGOLZONE, ELABORATI COSTITUENTI IL POC</b>                         |              |
|--|--------------|
| <b>DENOMINAZIONE</b>   | <b>SCALA</b> |
| Tav. 1a – Quadro generale delle previsioni                             | 1:10.000     |
| Tav. 1b – Quadro generale delle previsioni                             | 1:10.000     |
| All. 1 – Relazione e Documento Programmatico per la Qualità Urbana     | /            |
| All. 2 – Norme Tecniche di Attuazione – Schede degli Interventi di POC | /            |
| All. 3 – VAS - VALSAT  | /            |
| All. 4 – VAS – VALSAT. Sintesi Non Tecnica                             | /            |
| All. 5 – Tavola dei Vincoli (Art. 51 L.R. 15/2013)                     | /            |
| Accordi pubblico-privato, ai sensi dell'art. 18 L.R. 20/2000           | /            |
| Approfondimento geologico-sismico relativo alle aree oggetto di POC    | /            |

Premesso che, per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC, si formulano le seguenti riserve.

### **VERIFICA DI CONFORMITA' DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE**

#### **GENERALE**

1. Nel corso dell'istruttoria tecnica relativa alla verifica di coerenza tra i contenuti del POC e quelli del PSC (svolta considerando gli elaborati cartacei del PSC approvato), sono state riscontrate diverse difformità degli elaborati di PSC rispetto al PTCP ed alla LR 20/2000, come evidenziato già nell'ambito dell'Intesa sul PSC formulata con atto G.P. n. 125 del 10.06.2011. Si pone all'attenzione del Comune, quindi, la necessità di provvedere alla revisione degli elaborati del Piano Strutturale Comunale approvato, adeguandolo alle disposizioni contenute negli strumenti sovraordinati, nella normativa vigente e nell'Intesa provinciale, in considerazione anche del fatto che il PSC di Vigolzone ha recepito i contenuti del PTCP previgente, non quelli del PTCP 2007 (possibilità ammessa dall'art. 117, comma 1 delle Norme del PTCP vigente).

In ogni caso, in attesa del citato adeguamento, risulta necessario integrare le Norme Tecniche di Attuazione del POC inserendo la seguente specifica disposizione: "In attesa dell'adeguamento del PSC al PTCP 2007 vigente, resta fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni contenute nelle Norme del PTCP 2007 vigente".

#### **DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE**

2. Il dimensionamento del POC per le funzioni abitative, riportato nel paragrafo "5. Il Dimensionamento del POC 2013-2018" dell'elaborato All.1, deve essere rivisto sulla base delle direttive di cui agli artt. 64 e 73 del PTCP ed in riferimento ai contenuti del PSC (PSC – Relazione e A – Sistema economico e sociale del QC).

Il dimensionamento, espresso in stanze ed abitazioni, deve essere finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e di quello aggiuntivo per il quinquennio di validità del POC, come definito dall'art. 73 del Piano provinciale, in considerazione delle effettive condizioni di realizzabilità definite ai sensi dell'art. 30, comma 2 della LR 20/2000 e, applicando un criterio di gradualità, tenendo conto del recupero del patrimonio esistente dismesso o degradato secondo quanto definito dall'art. 64, comma 2 delle Norme del PTCP.

3. Il POC di Vigolzone prevede l'attuazione di una sola SubArea con destinazione produttiva. In ogni caso ed in considerazione del fatto che quello esaminato è il primo POC elaborato dal Comune, si ritiene necessario evidenziare quanto segue.

Così come evidenziato per le funzioni abitative, il dimensionamento del POC per le funzioni produttive deve essere definito sulla base delle direttive di cui agli artt. 64 e 74 delle Norme del PTCP ed in riferimento ai contenuti del PSC (PSC – Relazione e A – Sistema economico e sociale del QC).

Il dimensionamento deve essere finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di aree per l'insediamento di nuove attività per il quinquennio di validità del POC, come definito dall'art. 74 delle Norme del Piano provinciale, in considerazione delle effettive condizioni di realizzabilità, definite ai sensi dell'art.30, comma 2 della LR 20/2000 e, applicando un criterio di gradualità, tenendo conto del recupero del patrimonio esistente dismesso o degradato, secondo quanto definito dall'art. 64, comma 2 delle Norme del PTCP vigente.

4. Inoltre, premesso che,

- ai sensi dell'art. 57, comma 4 della LR 15/2013, dal 28.01.2014 trova applicazione l' "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" approvato

dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 e successivamente modificato con DGR 994/2014,

- come dispone il citato art. 57, per evitare che un'automatica sostituzione di quanto previsto dalla DAL n. 279 alle definizioni e modalità di calcolo utilizzate in precedenza nei Piani comunali comporti una modifica del dimensionamento dei medesimi Piani, i Comuni possono adottare con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, "coefficienti e altri parametri correttivi che assicurino l'equivalenza" tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici (cfr. parere RER, Prot. PG.2014.0009885 del 15.01.2014),

si evidenzia la necessità di rivedere il dimensionamento del POC relativo alle funzioni abitative e produttive, assicurando l'equivalenza tra le modalità di calcolo dei parametri urbanistico-edilizi previsti nel PSC e quelli contenuti nella citata DAL e recepiti nel RUE, attraverso l'utilizzo di coefficienti di conversione o altri elementi correttivi.

5. Ai sensi del comma 10 del citato art. 64 delle Norme del Piano provinciale occorre evidenziare, inoltre, nell'elaborato "All.1 – Relazione e Documento Programmatico per la Qualità Urbana", sia le quantità insediative (abitative e produttive) poste in attuazione che quelle ancora disponibili.

### **PREVISIONI DI POC**

6. Relativamente alle SubAree R3a, R5.a, R7.a, R8.a, R8.b, R11.a, R12.a, R13, R14.a, R16.a, R18, R20, R23 e R25.a dovrà essere valutata l'incoerenza tra gli usi previsti nelle specifiche Schede di PSC, che non comprendono alcuni usi inseriti invece nelle corrispondenti Schede di POC.
7. In tutte le Schede-norma di POC sono assenti gli approfondimenti che le corrispondenti Schede di PSC demandano al POC medesimo.
8. Con riferimento alle SubAree R3.a, R5.a, R6.a, R7.a, R8.a, R8.b, R9, R11.a, R12.a, R13, R14.a, R18, R20, R25.a e P4.a si rammenta che il parere di ATERSIR ha evidenziato l'inadeguatezza degli impianti di depurazione di Vigolzone (identificato come "PC570S" (ID 740) e contraddistinto da capacità depurativa residua pari 15 AE), di Albarola (identificato come "PC568" (ID 733) e contraddistinto da capacità depurativa residua nulla), di Bicchignano (identificato come "PC569" (ID 734) e contraddistinto da capacità depurativa residua pari 4 AE) e l'assenza di pubblica fognatura in località di Bell'Aura; pertanto, occorre esplicitare nelle Schede-norma che gli ambiti potranno essere realizzati solamente dopo aver dato soluzione a tali criticità.
9. Ai fini della completezza delle informazioni, sarebbe utile inserire in tutte le Schede-norma un estratto delle tavole 1, 2 e 3 del PSC, evidenziando la presenza di vincoli e/o tutele in corrispondenza delle SubAree; si rimanda comunque alla specifica riserva relativa alla Scheda e Tavola dei vincoli.
10. Non sono state risolte le criticità derivanti dalla contiguità dell'ambito R3 ad una zona produttiva esistente, occorre quindi approfondire la tematica e definire la più idonea soluzione.
11. La SubArea R3.a è interessata dalla fascia di rispetto di un pozzo idropotabile della quale tenere conto nella fase di costruzione del PUA.
12. La Scheda di PSC dell'ambito R8 prevede la realizzazione di una viabilità pedonale/ciclabile che non compare nelle specifiche Schede di POC delle SubArea R8.a e R8.b.
13. In coerenza con quanto previsto relativamente agli altri ambiti di trasformazione con destinazione prevalentemente residenziale ubicati nelle frazioni, si ritiene necessario limitare l'altezza massima ammissibile nella SubArea R12.a a m. 7,50 ovvero motivare la diversa scelta.  
Con particolare riferimento, invece, alle previsioni proposte nel Sub Ambito RQ, in coerenza con quanto previsto relativamente agli altri ambiti di trasformazione con destinazione prevalentemente residenziale ubicati nelle frazioni ed in considerazione del fatto che il Sub Ambito è individuato dal PSC all'interno sia degli Ambiti agricoli di valore paesaggistico (v. art. 17, comma 3 delle NTA di PSC) che degli ambiti per nuovi insediamenti residenziali (cfr. art. 35, comma 18 delle NTA del PSC), si ritiene necessario limitare l'altezza massima ammissibile a m. 7,50 ovvero motivare la diversa scelta.

14. Per quanto concerne la previsione della variante viabilistica alla SP654R di Val Nure, considerato sia quanto stabilito dalla specifica Scheda d'Ambito R14 e dall'art. 25 "Viabilità di progetto" delle NTA del PSC, sia l'eventuale interferenza tra la previsione viabilistica e le nuove previsioni insediative, occorre modificare la Scheda-norma della SubArea R14.a inserendo l'obbligo di effettuare la fattibilità della previsione stradale preventivamente all'attuazione della SubArea medesima.
15. Il confronto tra la tav. A2 del PTCP e la tav. A4.a "Assetto vegetazionale" del PSC, consente di rilevare la presenza sul confine degli ambiti R16.a e R25.a di elementi vegetazionali lineari per i quali le schede d'ambito nelle NTA del PSC prevedono il rispetto dell'art. 8 del PTCP. Pertanto, in conformità con il PSC e il PTCP; nelle schede di POC deve essere riportata sia la localizzazione di tali elementi sia la prescrizione relativa alla loro tutela (salvaguardia delle formazioni vegetazionali esistenti ai sensi dell'art. 8 del PTCP).

### **SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI**

16. Relativamente al sistema insediativo storico urbano e rurale – Centri storici (CS), si evidenzia quanto segue.

Ai sensi dell'art. A-7, comma 5 della LR 20/2000, il POC coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti:

- al miglioramento della qualità ambientale del CS;
- alla riqualificazione del CS e allo sviluppo delle attività economiche e sociali;
- alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.

Inoltre, relativamente agli insediamenti storici individuati nei PSC il POC, ai sensi dell'art. A-7, comma 6 della LR 20/2000, dell'art. 24 comma 5 delle Norme del PTCP, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.

Pertanto, risulta necessario recepire nelle NTA di POC tali disposizioni, coordinandone i contenuti con quelli del RUE, e valutare le problematiche inerenti il sistema insediativo storico urbano e rurale.

Inoltre, ai sensi dell'art. A-9, comma 3 della LR 20/2000, con riferimento agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati nel PSC, il POC può determinare le unità minime di intervento la cui attuazione è subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi; anche in questo caso dovranno essere coordinati i contenuti di POC con quelli di RUE.

Infine, si rammenta che la LR 20/2000 indirizza il POC a prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani (art. A-8, comma 4).

### **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

17. Occorre integrare l'art. 2 delle NTA del POC in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 delle NTA del PSC.

18. E' necessario integrare l'elenco degli elaborati costitutivi di POC di cui all'art. 4 con:

- All.4 – VAS – VALSAT. Sintesi non Tecnica,
- All.5 – Tavola dei vincoli (Art. 51 L.R. 15/2013),
- testo degli Accordi pubblico-privato stipulati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000,
- Approfondimento geologico-sismico relativo alle aree oggetto di POC.

Infine, nei vari elaborati di POC, occorre utilizzare la stessa denominazione in riferimento ai vari elaborati di Piano stessi.

19. Risulta necessario modificare il contenuto di cui all'art. 6 di POC "Misure di salvaguardia", secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 12 della LR 20/2000.

20. Risulta necessario modificare il contenuto di cui all'art. 7 di POC "Perdita di efficacia delle previsioni del POC", in coerenza con le specifiche disposizioni di cui all'art. 30, comma 1 della LR 20/2000.

21. L'art. 35 delle NTA del PSC stabilisce che solamente gli ambiti R20, R21, R24, possano essere attuati tramite intervento edilizio diretto; diversamente da quanto stabilito dal PSC, le Schede di POC relative alle SubAree R3.a, R7.a, R18, R20, prevedono un'attuazione mediante intervento edilizio diretto.

22. Occorre riportare a coerenza la modalità attuativa degli ambiti di trasformazione di POC di cui all'art. 9 delle NTA con quanto previsto dalla legge urbanistica regionale; infatti, se gli interventi previsti si qualificano come interventi di completamento del tessuto edilizio esistente, devono essere disciplinati dal RUE, quindi, non devono essere individuati come ambiti di trasformazione ed essere inclusi e disciplinati dal POC.
23. Risulta necessario coordinare le disposizioni di cui all'art. 10 di POC "Fabbricati Esistenti in Ambiti Regolati dal POC" con quelle del RUE.

## **VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE IN RIFERIMENTO ALLA LR 20/2000 E AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI**

### **ELABORATI COSTITUTIVI DEL POC**

24. L'elaborato "All.1 – Relazione e Documento Programmatico per la Qualità Urbana" non contiene le caratteristiche richieste dalla normativa regionale (LR 20/2000 e Circolari applicative); occorre mettere in evidenza, in modo analitico, i contenuti dello strumento adottato, le motivazioni dell'inserimento delle previsioni di cui si prevede l'attuazione nel corso del quinquennio, i relativi dimensionamenti specifici, le valutazioni di bilancio della spesa necessaria (alla stregua di quanto effettuato solitamente con il PPA, di cui il POC assume le funzioni) coordinandosi con il bilancio comunale.
25. Come già evidenziato con specifica riserva, oltre a rivedere il dimensionamento di Piano, è necessario modificare il paragrafo "6. Il conto economico" della Relazione esplicitando tutte le previsioni oggetto di POC (ad esempio nella tabella non sembrano presenti le azioni perequative, gli interventi relativi ad opere di interesse pubblico in capo ai privati), coordinando i contenuti dei vari elaborati del POC (Schede di POC, Accordi con i privati ai sensi della LR 20/2000 art. 18, ecc.). In particolare, nel POC è necessario predisporre un'agenda, come dispone l'art. 30, comma 2, lett. f-bis della LR 20/2000, attinente all'attuazione del Piano, che indichi tempi, risorse e soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali e alle infrastrutture per la mobilità, coordinandosi con il Programma triennale delle opere pubbliche.
26. L'elaborato di POC "All.1 – Relazione e Documento Programmatico per la Qualità Urbana" non risulta conforme alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, lett. a)-bis della LR 20/2000. Come esplicitato anche dalla Circolare Prot. n. 23900 del 01.02.2010, l'elaborato individua infatti i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile, in coerenza con le previsioni del PSC.
27. Con riferimento all'elaborato "All.2 – Norme Tecniche di Attuazione – Schede degli Interventi di POC", si rileva quanto segue:
- è necessario integrare le Schede, per ciascuno degli ambiti di intervento disciplinati, con i contenuti di cui all'art. 30, comma 2 della LR 20/2000;
  - risulta necessario coordinare le definizioni ed i parametri edilizi e urbanistici utilizzati con quelli contenuti nei vari elaborati di POC (schede, norme, relazione, ecc.) ed in conformità a quanto stabilito nel PSC;
  - alcuni dati riportati nelle Schede e nella Relazione sono difformi (ad es. quello della St dell'Area R13);
  - i valori che nelle Schede contraddistinguono la St indicano invece la Sua nella Relazione; occorre riportare a coerenza i contenuti presenti nei vari elaborati;
  - la previsione relativa alla SubArea R3.a consiste nell'attuazione di un "Nuovo edificio di culto non cattolico", come evidenziato nella Scheda di ValSAT. Tale previsione è stata erroneamente conteggiata nel dimensionamento residenziale del POC;
  - occorre coordinare le "Prescrizioni" presenti nelle Schede-norma con le "Mitigazioni" riportate nelle Schede di ValSAT, come modificate a seguito delle richieste formulate nell'ambito delle presenti riserve;

- risulta necessario recepire, approfondire e dettagliare le "Prescrizioni" stabilite all'interno delle relative schede degli ambiti del PSC.

28. Risulta necessario integrare l'elenco degli elaborati di POC di cui all'art. 4 con l'elaborato "All.5 – Tavola dei vincoli (Art. 51 LR 15/2013)", in quanto elaborato costitutivo di POC.

29. Relativamente alle Norme di POC contenute nell'elaborato "All.2 – Norme Tecniche di Attuazione. Schede degli interventi di POC", oltre a quanto espresso in merito alla conformità delle stesse con il PSC e con le normative regionali vigenti ed il PTCP in merito a specifiche tematiche, si evidenzia quanto segue:

- le norme di POC devono essere conformi alle disposizioni di PSC e di RUE, con i quali devono coordinarsi e devono essere coerenti con i compiti assegnati allo strumento dal PSC, disciplinando non solo le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione ma anche quelle di conservazione e di valorizzazione del territorio;
- si integri l'articolato normativo in riferimento a quanto disposto sia dall'art. 30 che dall'art.31 della LR 20/2000;
- si integri l'articolato normativo al fine di disciplinare interventi/previsioni di POC che non rientrano nella disciplina degli ambiti oggetto di Scheda.

### **DEFINIZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA**

30. Risulta necessario, anche in riferimento al RUE, che negli elaborati di POC si utilizzino le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A all'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 279/2010.

Gli elaborati di POC devono essere coerenti con le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti ed in particolare della LR 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" (in vigore dal 28.09.2013), che ha integrato e modificato la LR 20/2000. In particolare, si evidenziano:

- le disposizioni di cui all'art. 50 della LR 15/2013 e, in generale, il nuovo quadro normativo regionale che già dal 2009, con la LR 6/2009, ha introdotto criteri di semplificazione nella redazione degli strumenti urbanistici e di non duplicazione della normativa sovraordinata, riducendo la complessità degli apparati normativi ed evitando di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate di diretta applicazione. Il POC e la ValSAT devono pertanto coordinare le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal comma 1 del nuovo art. 18-bis della LR 20/2000 (introdotto dal citato art. 50), attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione e comunque secondo i contenuti di cui all' "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000)" approvato con DGR 994/2014;
- le disposizioni di cui all'art. 57, comma 4 della LR 15/2013 secondo le quali, in merito alla realizzazione di obiettivi di uniformità lessicale e di standardizzazione delle definizioni in urbanistica ed edilizia, dal 28.01.2014 trova applicazione l' "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 e successivamente modificato con DGR 994/2014; si richiede pertanto di verificare tutte le definizioni utilizzate nei diversi elaborati del Piano e apportare le eventuali modifiche necessarie per assicurare l'utilizzo di una terminologia univoca e coerente sia nella cartografia che nelle parti lessicali del Piano, in quanto occorre assicurare chiarezza e comprensione, oltre che coerenza e omogeneità, per una maggiore certezza giuridica nell'applicazione dei contenuti complessivi del Piano con particolare riferimento a quelli normativi.

### **VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE IN RIFERIMENTO ALLA LR 20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP**

#### **SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI**

31. Relativamente al sistema insediativo storico urbano e rurale – Centri storici (CS), si evidenzia quanto segue.

Ai sensi della LR 20/2000, art. A-7, comma 5, il POC coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti:

- al miglioramento della qualità ambientale del CS;

- alla riqualificazione del CS e allo sviluppo delle attività economiche e sociali;
- alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.

Inoltre, relativamente agli insediamenti storici individuati nei PSC, il POC ai sensi dell'art. A-7, comma 6 della LR 20/2000 e dell'art. 24, comma 5 del PTCP, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.

Risulta necessario recepire nelle NTA di POC tali disposizioni, coordinandone i contenuti con quelli del RUE e, nella Relazione, valutare le problematiche inerenti il sistema insediativo storico urbano e rurale – Centri storici.

Ai sensi della LR 20/2000, art. A-9 comma 3, il POC può inoltre, relativamente agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, individuati nel PSC, determinare le unità minime di intervento la cui attuazione è subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi; anche in questo caso si coordinino i contenuti di POC con quelli di RUE.

Infine, si evidenzia che la LR 20/2000 indirizza il POC a prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani (LR 20/2000, art. A-8, comma 4).

## **EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE**

32. Nelle Schede-norma è presente la quantificazione, per ogni SubArea, della superficie "da destinare a edilizia sociale".

Ai sensi dell'art. A-6-bis comma 4 della LR 20/2000, il POC disciplina gli interventi di trasformazione e, in conformità a quanto disposto dall'art. A-6-ter dell'Allegato alla LR 20/2000, specifica il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale da realizzare e ne disciplina l'attuazione, assicurando la sostenibilità complessiva degli insediamenti previsti e l'armonica integrazione degli stessi.

Occorre, quindi, integrare gli elaborati di POC (in particolare, la Relazione e le Schede-norma) esplicitando tali contenuti.

## **ASPETTI COMMERCIALI**

33. La normativa di settore sul commercio al dettaglio (D.Lgs. 114/1998, L.R. 14/1999, Atti di Indirizzo C.R. n. 1253/1999 e C.R. n. 1410/2000, L.R. 7/2014) ha stabilito quali debbano essere i contenuti degli strumenti urbanistici di livello comunale di cui alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

In particolare, il POC è lo strumento operativo di attuazione della pianificazione, con verifica almeno quinquennale, in cui inserire una quota delle previsioni del PSC, sulla base delle disposizioni del PTCP e di una valutazione dell'efficacia e della coerenza dell'attuazione delle previsioni rispetto al quadro strategico delle trasformazioni del territorio contenuto nel PSC stesso; quindi, esso contiene la formulazione del programma di attuazione delle previsioni e le relative possibilità edificatorie.

Le recenti modifiche apportate alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa di livello comunitario, nazionale e regionale sono, in generale, finalizzate alla liberalizzazione del settore. Secondo tale normativa costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali."

Nell'elaborato "All.2 - Norme Tecniche di Attuazione. Schede degli Interventi di POC", alla voce "Destinazione d'uso" è riportato quanto segue:

- per le SubAree R5.a, R6.a, R7.a, R8.a, R8.b, R11.a, R18, R20, R23 e R25.a sono ammessi la "Residenza e attività complementare della residenza come da Art. 78 del RUE, punti 1), 3), 4) e 2) limitatamente agli esercizi di vicinato e pubblici esercizi";
- per le SubAree R12.a, R13, R14.a e R16.a, sono ammesse genericamente "Residenza e attività complementare della residenza e commercio come da Art. 78 del RUE, punti 1), 2), 3), 4), 5)";
- per la SubArea P4.a sono ammesse le "attività industriali e artigianali-commercio, attività terziarie e servizi privati".

Sulla base delle disposizioni citate più sopra, reinterpretate alla luce della più recente normativa, emerge che nel Piano Operativo Comunale (POC) esaminato, la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa all'interno degli ambiti di trasformazione non risulta puntualmente definita; pertanto, occorre modificare gli elaborati di POC individuando le eventuali limitazioni alle tipologie dimensionali e settori merceologici realizzabili nei vari ambiti, in coerenza con quanto disciplinato nel PSC e tenuto conto della recente evoluzione normativa; tale individuazione deve risultare dalle oggettive condizioni inerenti alla "tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali".

## **TERRITORIO RURALE**

34. Si rammenta al Comune che l'art. 30, comma 6 della LR 20/2000 ha stabilito che il POC disciplina i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale e la realizzazione di dotazioni ecologiche (ad esempio la nuova pista ciclabile) o di servizi ambientali (ove previsti) negli ambiti agricoli periurbani.

Inoltre, l'art. A-20 della citata legge dispone che nei suddetti ambiti agricoli periurbani il POC può prevedere la realizzazione di interventi inerenti alle attività integrative del reddito agrario dirette a:

- soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero;
- contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche di cui all'art. A-25 dell'Allegato e di servizi ambientali;

anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati a norma dell'art. 18, qualora assumano rilevante interesse per la comunità locale.

E' necessario, quindi, che il Comune recepisca quanto stabilito dalla LR 20/2000.

35. Per quanto concerne la previsione del Sub Ambito RQ in località Bell'Aura, si evidenzia che l'art. 35, comma 18 delle NTA del PSC ha individuato tale previsione tra gli ambiti per nuovi insediamenti residenziali (ma contemporaneamente tra gli ambiti agricoli di valore paesaggistico), in contrasto con quanto stabilito dall'art. 56, comma 2 delle Norme del PTCP.

In ogni caso, risulta necessario integrare la disciplina riportata nella specifica Scheda-norma del suddetto ambito RQ, con le verifiche e gli approfondimenti richiesti dalle disposizioni di cui all'art. 62, comma 8 delle Norme del PTCP stesso.

## **DOTAZIONI TERRITORIALI**

36. Nel paragrafo "5. Il conto economico" della Relazione di POC è presente un elenco di dotazioni graficizzate sulle tavole 1a e 1b.

E' necessario, in ogni caso, che nel POC sia presente un elaborato che costituisca un quadro di riferimento relativo all'intero territorio comunale, con l'individuazione delle dotazioni territoriali che verranno realizzate nel periodo di validità dello strumento e la programmazione e definizione delle priorità, attraverso una specifica Agenda di attuazione, articolando le dotazioni territoriali, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 20/2000, in Attrezzature e spazi collettivi, Infrastrutture per l'urbanizzazione e Dotazioni ecologico-ambientali, evidenziando il contributo perequativo definito. Risulta necessario implementare i contenuti degli elaborati di POC, sulla base di quanto in seguito riportato:

• rispetto ad attrezzature e spazi collettivi, l'art. A-24, comma 7 della LR 20/2000 e l'art. 75, comma 2 delle Norme del PTCP, e gli artt. 39 e 42 delle NTA del PSC, assegnano al POC i seguenti compiti:

a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie (istruzione - assistenza e servizi sociali e igienico sanitari - pubblica amministrazione - sicurezza pubblica e protezione civile - attività culturali, associative e politiche - culto - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive - altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi - parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23 dell'Allegato);

b) programmare la contemporanea realizzazione ed attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi;

c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della validità del POC;

• ai sensi dell'art. A-23, comma 6 della LR 20/2000 la previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti); ad esempio per quanto riguarda le linee elettriche, nel POC devono essere localizzate le linee e gli impianti che si intende realizzare nell'arco temporale di 5 anni, non solo in quanto costituiscono opere di interesse pubblico da attuare sul territorio, ma anche in quanto rappresentano parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti connesse agli interventi di trasformazione edilizia disciplinati dal POC medesimo. A tale proposito si richiama l'attenzione del Comune, sul parere di ATERSIR, che ha evidenziato l'inadeguatezza degli impianti di depurazione di Vigolzone (identificato come "PC570S" (ID 740) e contraddistinto da capacità depurativa residua pari 15 AE) e di Bicchignano ("PC569" (ID 734) con capacità depurativa residua pari 4 AE), quindi, non sufficienti a trattare i reflui previsti dalla pianificazione (SubAree R3.a, R5.a, R6.a, R7.a, R8.a, R8.b, R9, R11.a, R12.a, R13, P4.a e R20); l'impianto di Albarola (fossa Imhoff "PC568" (ID 733))

non è attualmente adeguato a ricevere ulteriori reflui (R14.a, R25.a,)), mentre gli ambiti R18 di La Valle e RQ di Bell'Aura non risultano serviti da rete fognaria. Tali limitazioni dovranno essere ben specificate nelle Schede dei citati ambiti, precisando che l'attuazione degli stessi è subordinata alla soluzione delle criticità evidenziate da ATERSIR;

• il PTCP all'art.65 comma 1, dispone che nelle Tavole di POC devono essere individuati interventi di compensazione ecologica (commisurati all'entità degli impatti determinati dalla ValSAT; cfr. riserve sulla ValSAT), quali interventi di compensazione legati all'attuazione di nuovi insediamenti e alla riqualificazione di insediamenti esistenti, caratterizzabili come dotazioni ecologiche ed ambientali (ad esempio la nuova pista ciclabile) di cui all'art. A-25 della LR 20/2000; tali interventi possono interessare anche spazi di proprietà privata nonché aree esterne a quelle oggetto di intervento, purché inclusi negli elementi funzionali della Rete ecologica, e il loro equipaggiamento naturale/ecologico, in coerenza con l'assetto della Rete ecologica.

## **INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'**

37. Il POC, ai sensi dell'art. 30, comma 7 della LR 20/2000, si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

Il POC contiene la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico (di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati – LR 20/2000, art.39 comma 1). In particolare, il POC stabilisce la puntuale localizzazione dell'opera e disciplina altresì le modalità attuative della stessa e le dotazioni o misure che ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale, in conformità alle previsioni del PSC (art. 36 bis, comma 1, lett. b)).

Inoltre, compete al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici (art. 39, comma 2 della LR 20/2000).

Si integrino, quindi, gli elaborati di POC alla luce di tali disposizioni, considerando i diversi interventi oggetto del POC esaminato, gli ambiti proposti e quelli da realizzare mediante il contributo perequativo derivante dagli ambiti di trasformazione medesimi.

38. Considerato che la Scheda-norma dell'Ambito R5 prevede la realizzazione di una pista ciclabile, occorre osservare le direttive di cui all'art.104, commi 5 e 6 delle Norme del PTCP vigente.

39. Si rammenta che l'art. 30, comma 14 della LR 20/2000 ha stabilito che il POC individua le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. 32/1998.

## **REQUISITI E LIMITI ALLE TRASFORMAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI – TAVOLA DEI VINCOLI E SCHEDA DEI VINCOLI**

40. Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis della LR 20/2000, il POC contiene tra i propri elaborati costitutivi la "Tavola dei vincoli (Art. 51 L.R. 15/2013)" (All.5) e premesso che, secondo le disposizioni del citato comma 3-bis, la suddetta tavola

- deve riportare, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le previsioni di POC, tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela,
- deve essere corredata da un apposito elaborato, denominato "Scheda dei vincoli" all'interno del quale deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva,

si evidenzia quanto segue:

- l'elaborato All.5 deve essere integrato in riferimento a tutti i vincoli/tutele individuati, relativamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le previsioni di POC, considerando anche i limiti alle trasformazioni individuati dai piani sovraordinati (generali o di settore) o da specifiche disposizioni, eventualmente non presenti nelle sopraccitate tavole;
- nell'elaborato All.5 è necessario considerare anche i vincoli/tutele/prescrizioni eventualmente introdotti o dettagliati dal RUE;
- nell'elaborato All.5 devono essere individuati i vincoli/tutele, intervenuti successivamente all'approvazione di PSC;

- risulta necessario integrare l'elaborato All.5 con le specifiche Schede relative ad ognuno dei vincoli/tutele/prescrizioni graficizzate sulla tavola dei vincoli;
- risulta necessario integrare le Norme di POC con uno specifico articolo in merito alla Tavola ed alle Schede dei vincoli.

#### **ATTIVITA' EDILIZIA IN AREE PARZIALMENTE EDIFICATE**

41. Occorre integrare le Norme Tecniche di Attuazione (All.2) del POC con le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2 della LR 15/2013, in coerenza con le disposizioni di RUE.

#### **ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI**

42. La SubArea R3.a risulta geologicamente compatibile con le previsioni di piano subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:

- Poiché l'area ricade all'interno della fascia di rispetto del pozzo acquedottistico dovranno trovare applicazione le prescrizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

43. Le SubAree R8.a e R8.b risultano geologicamente compatibili con le previsioni di piano subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere sviluppati gli approfondimenti richiesti dall'art. 22.3.1 -Depositi di Versante-delle NTA del PSC.
- L'attuazione della porzione Ovest dell'Area R8.a dovrà essere preceduta dalla verifica di stabilità del versante interessato i cui esiti dovranno essere recepiti nel PUA;

44. La SubArea R16.a risulta geologicamente compatibile con le previsioni di piano subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere sviluppati gli approfondimenti richiesti dall'art. 22.3.1 -Depositi di Versante-delle NTA del PSC.
- L'attuazione della porzione sud dell'Area dovrà essere preceduta dalla verifica di stabilità del versante interessato i cui esiti dovranno essere recepiti nel PUA;
- In sede di PUA dovranno essere previsti tutti gli interventi necessari per evitare lo sviluppo di fenomeni erosivi o l'attivazione di fenomeni franosi con particolare riferimento a quelli necessari per la corretta regimazione delle acque.

45. L'ambito R18 risulta geologicamente compatibile con le previsioni di piano subordinatamente all'accoglimento integrale della riserva n. 21 e al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere sviluppati gli approfondimenti richiesti dall'art. 22.3.1 -Depositi di Versante-delle NTA del PSC.
- Preliminarmente all'attuazione dovrà essere effettuata una caratterizzazione geologica-geotecnica dei terreni di fondazione.
- L'attuazione dell'Area dovrà essere preceduta dalla verifica di stabilità del versante interessato i cui esiti dovranno essere recepiti nel PUA;
- In sede di PUA relativamente alla porzione Ovest dell'Area dovranno essere previsti tutti gli interventi necessari per evitare lo sviluppo di fenomeni erosivi o l'attivazione di fenomeni franosi con particolare riferimento a quelli necessari per la corretta regimazione delle acque.

46. L'ambito R20 risulta geologicamente compatibile con le previsioni di piano subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:

- In fase attuativa dovranno essere previsti tutti gli interventi necessari per evitare lo sviluppo di fenomeni erosivi o l'attivazione di fenomeni franosi con particolare riferimento a quelli necessari per la corretta regimazione delle acque.

47. La SubArea R25.a risulta geologicamente compatibile con le previsioni di piano subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere sviluppati gli approfondimenti richiesti dall'art. 22.3.1 -Depositi di Versante-delle NTA del PSC.
  - Preliminarmente all'attuazione dovrà essere effettuata una caratterizzazione geologica-geotecnica dei terreni di fondazione.
  - L'attuazione dell'Area dovrà essere preceduta dalla verifica di stabilità del versante interessato i cui esiti dovranno essere recepiti nel PUA;
- In sede di PUA dovranno essere previsti tutti gli interventi necessari per evitare lo sviluppo di

fenomeni erosivi o l'attivazione di fenomeni franosi con particolare riferimento a quelli necessari per la corretta regimazione delle acque.

48. Il Sub Ambito RQ risulta geologicamente compatibile con le previsioni di piano subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:  
Preliminarmente all'attuazione dovrà essere effettuata una verifica sulle condizioni idrauliche dell'adiacente Canale dell'Osero e se del caso provvedere ad opere di regimazione idraulica al fine di evitare fenomeni di esondazione e/o erosivi da parte dello stesso.

## **VALSAT**

49. Per quanto riguarda la VALSAT si evidenzia quanto segue:

### Paragrafi 1.2 e 1.3

In generale, si concorda sull'applicazione del "principio di non duplicazione dei procedimenti" e sul fatto che la valutazione di sostenibilità ambientale del POC tenga conto delle valutazioni degli effetti ambientali già operate nell'ambito del PSC.

Tuttavia, si ritiene che anche il POC debba essere assoggettato ad un procedura che si configuri quale processo iterativo, da sviluppare parallelamente alla costruzione del POC stesso e costituito da fasi concatenate e logicamente conseguenti, a partire dalla VALSAT del PSC. Si ritiene necessario, quindi, modificare ed integrare i documenti di valutazione (Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica), al fine di dare una maggiore evidenza alla continuità tra i processi di valutazione ambientale di PSC e POC, mediante una specifica analisi di coerenza tra tutti i principali obiettivi contenuti nel POC e gli obiettivi specifici del PSC di cui al capitolo F della relativa VALSAT (verifica di coerenza esterna), una specifica analisi di coerenza tra obiettivi ed azioni di POC (verifica di coerenza interna), quali attività direttamente correlate alla successiva valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione delle azioni del POC (schedatura delle azioni) e contestuale definizione delle misure per la sostenibilità e del monitoraggio dell'attuazione del Piano.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore vigente, il documento di VALSAT dovrebbe essere integrato con la definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative" di Piano, ad esempio partendo dalle specifiche considerazioni e attività sviluppate nella VALSAT del PSC.

Le Schede di valutazione predisposte hanno considerato le previsioni di tipo residenziale e produttivo incluse nelle Schede degli interventi di POC; si evidenzia che il percorso di valutazione ambientale, declinato nelle sue varie attività, deve essere applicato a tutte le principali scelte di POC, ad esempio, costruendo una scheda di valutazione relativa anche alla prevista nuova scuola media del capoluogo, alla piazza ed alla struttura per servizi alla cittadinanza nel centro di Vigolzone, alla nuova pista ciclabile, ecc. al fine di determinare le principali criticità, i relativi effetti e definire le necessarie azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale in riferimento a tutte le previsioni oggetto del POC.

Al fine di rendere efficaci le varie attività valutative (che attualmente appaiono carenti), occorre integrare la schedatura con i seguenti contenuti minimi:

- denominazione dell'ambito/sub-ambito/previsione,
- descrizione sintetica delle previsioni,
- illustrazione degli obiettivi specifici di PSC di riferimento,
- descrizione degli impatti potenziali,
- definizione delle azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale,
- giudizio sintetico di sostenibilità.

Risulta utile, inoltre, articolare le suddette voci (o per lo meno gli impatti e le necessarie misure mitigative/compensative) in funzione delle componenti ambientali rappresentative del contesto territoriale ed ambientale comunale. A tale proposito, possono essere prese in considerazione quelle utilizzate nell'ambito della VALSAT del PTCP (cfr. pag. 28 del Rapporto Ambientale).

La definizione delle azioni di mitigazione deve essere strettamente correlata e commisurata all'azione di Piano valutata e schedata; l'obiettivo delle azioni di mitigazione è, infatti, quello di minimizzare o addirittura eliminare gli impatti derivanti dall'attuazione di una specifica scelta di Piano; pertanto, si chiede di rivedere l'attività di definizione delle più idonee azioni di mitigazione e, se del caso, misure di compensazione, specifiche per ciascuna azione del POC.

Risulta necessario integrare il documento di VALSAT con la definizione di un sistema di monitoraggio, nel quale definire un idoneo set di indicatori, selezionati sulla base delle specifiche caratteristiche, delle criticità e fragilità del territorio comunale.

Infine, si evidenzia la necessità di prevedere l'elaborazione di Report periodici da rendere disponibili al pubblico, finalizzati a dare conto dello stato di attuazione del POC e del livello di sostenibilità dello stesso.

La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate a proposito del documento di VALSAT.

## **VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE CON IL PTCP E CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE SUPERIORE**

50. In merito alla compatibilità delle previsioni oggetto di POC con le tutele territoriali, paesistiche e geoambientali del PTCP vigente, si evidenzia che in sede di attuazione di progettazione degli interventi dovranno essere rispettate le disposizioni di PTCP vigente, pertanto, risulta necessario integrare le Schede-norma inserendo per ognuna delle previsioni oggetto del POC la necessità di rispettare le disposizioni stabilite dalle Norme del Piano provinciale per le tutele individuate e, in particolare:
- gli ambiti R18, R20, R25.a, RQ, l'Area con giardini pubblici e servizi ad Albarola, la nuova Pista ciclabile sono compresi nel Sistema dei crinali e della collina, quindi occorrerà integrare le Schede esplicitando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 delle Norme del PTCP;
  - gli ambiti R18 e R20 sono inclusi tra le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, quindi nelle Schede-norma dovrà essere riportato un riferimento alla necessità di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 delle Norme del PTCP;
  - gli ambiti R9, R12.a, R14.a, P4.a, il Centro civico del capoluogo, la Riqualificazione del centro di Villò, l'Area con giardini e servizi pubblici di Albarola e la nuova Pista ciclabile sono interessati dalla presenza di alcuni percorsi storici consolidati, dei quali si dovrà tenere presente in fase attuativa; si inserisca quindi un rimando all'art. 27 delle Norme del PTCP;
  - per gli ambiti R3.a, R5.a, R6.a, R7.a, R8.a, R8.b, R9, R11.a, R12.a, R13, R14.a, R23, R25.a, P4.a, RQ, la Scuola media da realizzare, il Centro Civico del capoluogo, Riqualificazione del centro di Villò, l'Area con giardini pubblici e servizi di Albarola, e la nuova Pista ciclabile, che sono compresi tra le Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee, è necessario inserire un richiamo al rispetto delle condizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP;
  - infine, si dovrà inserire in ogni Scheda-norma la necessità di rispettare le disposizioni di cui all'art. 54 delle Norme del PTCP e del suo Allegato N6 relativi alle Unità di Paesaggio provinciali.
51. Il confronto tra la tav. A2 del PTCP e la tav. A4.a "Assetto vegetazionale" del PSC, consente di rilevare la presenza sul confine dell'ambito R5.a di un elemento vegetazionale lineare che deve essere riportato nella relativa scheda di POC in termini di localizzazione e delle connesse tutele ai sensi dell'art. 8 del PTCP.
52. Il confronto tra la tav. A2 del PTCP e la tav. A4.a "Assetto vegetazionale" del PSC, consente di rilevare la presenza sul confine dell'ambito R7.a di un elemento vegetazionale lineare e di un'area boschiva che devono essere riportati nella relativa scheda di POC in termini di localizzazione e delle connesse tutele ai sensi dell'art. 8 del PTCP.
53. Richiamando quanto indicato in sede di valutazione del PSC (riserva n. 90 e relativa Intesa) in merito all'interferenza dell'ambito R12 con un "varco insediativo a rischio", si dovrà procedere all'integrazione della specifica Scheda-norma con una tavola che rappresenti la "concentrazione delle aree a verde pubblico al fine di mitigare la frammentazione ecologica, realizzando un corridoio di ampiezza adeguata, che garantisca l'assenza di edificato e di opere di cementificazione del suolo nella fascia di collegamento tra il T. Nure e la collina, intersecante la strada SP 654R" nonché con l'indicazione dei conseguenti e proporzionali oneri a carico dei soggetti attuatori.
54. La Valutazione d'incidenza del PSC, approvata dal Comune con DD n. 421/2010, aveva considerato la proposta comunale di variante al tracciato SP654 in loc. Albarola, evidenziando nella sezione "Confronto tra le incidenze ambientali delle eventuali ipotesi alternative proposte" come da preferirsi il tracciato provinciale, mentre in conclusione all'atto vengono formulate prescrizioni

relative alla realizzazione del tracciato stradale senza un esplicito collegamento all'attuazione dell'ambito R14. Pertanto la semplice attuazione con PUA del subambito R14 non richiederebbe lo studio d'incidenza, ma dal momento che è domanda al PUA la verifica di fattibilità della variante viabilistica della sp654R, tale verifica di fattibilità dovrebbe contenere lo studio d'incidenza sviluppato ad un livello di approfondimento adeguato alla scala di studio, considerando i seguenti atti:

- DGR n. 893/2012 - modificati i confini del sito SIC/ZPS IT4010017;
- DGR 1419/2013 - approvazione Misure Generali di Conservazione;
- D.C.P. n. 63/2013 e n. 28/2014 approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e il Piano di Gestione del sito.

55. Relativamente alla previsione "Area polifunzionale del Piazzale di Carmiano", interessata dalla Fascia fluviale a – Fascia di deflusso. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (zona A1 – alveo attivo e zona A2 – alveo di piena), dovrà essere dimostrata la compatibilità degli interventi con la specifica disciplina di cui all'art. 11 delle Norme del PTCP vigente.

56. Inoltre, tale ambito è compreso nella fascia di interesse paesaggistico pari a m. 150 individuata per il Torrente Nure, incluso nell'elenco delle acque pubbliche (ex R.D. 11.12.1933, n. 1775). Pertanto, occorre che in fase di progettazione siano rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento allo svolgimento della procedura di autorizzazione paesaggistica.

57. Per quanto concerne il "Polo scolastico elementare/materna realizzato", occorre chiarire il significato della dicitura presente negli elaborati di POC, in quanto non risulta chiaro se il suddetto Polo sia una previsione di POC ovvero debba essere inserito solamente nel bilancio necessario ai fini della programmazione dei nuovi interventi in tema di dotazioni territoriali.

Il Comune di Vigolzone, con note acquisite al Prot. prov. le n. 73136 del 25.11.2013, n. 43294 del 30.06.2014 e n. 50268 del 04.08.2014, ha trasmesso gli elaborati relativi al POC, comprensivi dell'elaborato di ValSAT e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Vigolzone, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Piano Operativo Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 44 del 24.09.2013.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del POC sono pervenute n. 19 osservazioni, come di seguito riportato.

| <b>ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE</b> |             |              |                                   |                  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>N. ORD.</b>                        | <b>DATA</b> | <b>PROT.</b> | <b>SOGGETTO RICHIEDENTE</b>       | <b>LOCALITA'</b> |
| 1                                     | 10.12.2013  | 6829         | Chiesa Agostino                   | Veano            |
| 2                                     | 11.12.2013  | 6872         | F.lli Burgazzi                    | Campo Grande     |
| 3                                     | 11.12.2013  | 6873         | F.lli Burgazzi                    | Borgallo         |
| 4                                     | 19.12.2013  | 7014         | Ludovica Barattieri di San Pietro | Albarola         |
| 5                                     | 07.01.2014  | 42           | Valenti Lino                      | Villò            |
| 6                                     | 14.01.2014  | 273          | Covati Cesare                     | Bicchignano      |
| 7                                     | 14.01.2014  | 280          | Romanini Giulia                   | Vigolzone        |
| 8                                     | 14.01.2014  | 281          | Croci Angela                      | Carmiano         |
| 9                                     | 14.01.2014  | 282          | Barbieri Liliana                  | Carmiano         |
| 10                                    | 14.01.2014  | 283          | Giacorini Mauro                   | Villò            |
| 11                                    | 14.01.2014  | 296          | Caragnano Ugo                     | Vigolzone        |
| 12                                    | 14.01.2014  | 299          | Fornari Sergio                    | La Costa         |
| 13                                    | 16.01.2014  | 330          | Guarnaschelli Francesco           | Borgallo         |
| 14                                    | 16.01.2014  | 339          | Campominosi Domenico              | Carmiano         |
| 15                                    | 16.01.2014  | 349          | Soldi Massimo                     | Bagnolo          |
| 16                                    | 16.01.2014  | 353          | F.lli Albasi                      | Vigolzone        |
| 17                                    | 17.01.2014  | 385          | Gandi Umberto                     | Vigolzone        |
| 18                                    | 20.01.2014  | 420          | Cavanna Gianpietro                | Crocetta         |
| 19                                    | 20.01.2014  | 421          | Braghi Claudio                    | Crocetta         |

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della L.R. 20/2000 il POC di Vigolzone è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Nella fase finale dell'iter di approvazione del POC, il Consiglio Comunale di Vigolzone dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed alle osservazioni e approvare il Piano Operativo Comunale.

Il documento "All. 3 – VAS – VALSAT" svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del POC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

Le attività di valutazione, effettuate congiuntamente alla costruzione del Piano Operativo Comunale e a partire dalle opportunità e dai fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con la schedatura degli ambiti di trasformazione oggetto di Piano.

In tale fase, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione degli ambiti di POC di tipo residenziale e produttivo e definendo alcune misure di compensazione e mitigazione.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del POC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del POC stesso:

sintesi del quadro normativo,  
metodologia applicata alla VAS - VALSAT,  
schede di valutazione.

La metodologia utilizzata ha evidenziato alcune situazioni di criticità.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di POC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del POC stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Piano Operativo Comunale (POC)  
di Vigolzone, adottato con atto C.C. n. 44 del 24.09.2013,  
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)  
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Piano Operativo Comunale (POC) di Vigolzone potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del POC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle specifiche previsioni.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del POC.
3. Si ritiene di non esentare dalla procedura di ValSAT alcun ambito di trasformazione, poiché in generale il POC e la relativa ValSAT non hanno "integralmente disciplinato gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da essi previsti,

valutandone compiutamente gli effetti ambientali”, come prescritto dall'art. 5, comma 4 della LR 20/2000.

4. Le previsioni contenute nel POC in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso, anche in seguito all'accoglimento di eventuali osservazioni pervenute; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
5. Si rammenta che con l'atto di approvazione del POC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel POC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



## Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,  
comunicazione e Urpel.  
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.  
Relazione di Pubblicazione**

Delibera di Giunta N. 175 del 26/09/2014

**Servizio Urbanistica e attività estrattive**

Proposta n. 2261/2014

**Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI VIGOLZONE, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 24.9.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 29/09/2014

Sottoscritta  
**per il Dirigente del Servizio**  
(MALCHIODI MARIA ELENA)  
con firma digitale